

APPROFONDIMENTO CIVILE

Accesso abusivo a whatsapp del coniuge: reato anche se serve per l'addebito (Cass. n. 19421/2025)

Data pubblicazione:	18/06/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Prendere il cellulare della propria ex moglie, protetto da password, aprirlo, entrare nell'app di WhatsApp, leggere e fare copia, attraverso screenshot dei messaggi, scambiati con un'altra persona, e poi consegnare tutto all'avvocato per provare a ottenere l'addebito della separazione. Strategia astuta? No non proprio.-

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza n. 19421/2025): chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto - anche se si tratta di whatsapp - commette il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Non importa che l'accesso sia avvenuto "in casa" o che il cellulare fosse "a portata di mano": la volontà di esclusione del titolare dell'account, manifestata attraverso la password, è inviolabile.

Accedere senza autorizzazione a una chat WhatsApp protetta da password significa **introdursi abusivamente in un sistema informatico**, a tutti gli effetti come entrare nel server di un'azienda o forzare l'account mail di qualcuno.

E SE LO SCOPO FOSSE QUELLO DI TROVARE PROVE PER L'ADDEBITO?

L'imputato aveva cercato di giustificarsi affermando che lo scopo era "processuale": i messaggi erano stati consegnati all'avvocato per essere utilizzati in tribunale. Ma secondo i giudici questo **non rileva affatto ai fini della sussistenza del reato**.

Che si tratti di gelosia, di vendetta o di un argomento difensivo in separazione, **non cambia nulla**: ciò che conta è **l'invasione della sfera privata altrui**, realizzata contro la volontà (esplicita o implicita) del titolare del dispositivo.

DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER PROPORRE QUERELA?

Un passaggio interessante della sentenza riguarda anche il **termine di proposizione della querela**: la difesa sosteneva fosse decorso troppo tempo tra l'accesso abusivo (che collocava nel 2020) e la denuncia (2023). Ma la Cassazione ha rigettato l'eccezione: **il termine decorre solo dal momento in cui la persona offesa ha certezza del fatto reato**, anche alla luce dell'uso processuale dei messaggi.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".